

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 232/CGF – RIUNIONE DEL 6 APRILE 2011

1° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Vito GIAMPIETRO, Avv. Maurizio BORGIO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. ARVEDI GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. CREMONESE S.P.A.;**
 - **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 7) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3338/113PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

Con atto del 30 novembre 2010 il Procuratore Federale esponeva che la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, nel corso dell'esame della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al Campionato professionistico in corso, aveva riscontrato l'inosservanza da parte della società U.S. Cremonese S.p.A. dei termini stabiliti nel Com. Uff. n. 117/A del 25 maggio 2010 per il deposito, previsto dal punto 7 del Titolo III, dell'atto di nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione, deposito avvenuto solo il 10 luglio 2010, e cioè 10 giorni dopo la scadenza del termine. Venivano, pertanto, deferiti Giovanni Arvedi, quale Presidente e Legale Rappresentante della Società per violazione dell'art. 1, C.G.S., comma 1, in relazione al punto 7 citato del Com. Uff. 117/A del 2010, e la società U.S. Cremonese S.p.A. a titolo di responsabilità diretta delle violazioni contestate al proprio Presidente.

Nel corso del procedimento gli incolpati si difendevano anche con memorie scritte nelle quali respingevano gli addebiti, deducendo, in particolare, la ricorrenza di un errore scusabile nel loro comportamento, desumibile dalla circostanza che il dato in questione poteva esser tratto dal modulo di censimento acquisito agli atti della Lega Pro.

Con decisione del 24 febbraio 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che l'obbligo di cui al Titolo III punto 7 del Comunicato più volte citato era rimasto inadempito, dichiarava la responsabilità degli incolpati, applicando alla persona fisica l'ammenda di €5.000,00 ed alla società l'ammenda di €10.000,00.

Contro questa pronuncia proponevano appello gli incolpati, mediante reclamo proposto a questa Corte dal direttore generale, munito di poteri di rappresentanza legale. Dell'impugnazione si osservava che la società, rispettando la previsione di cui all'art. 9, lett. b), del Titolo III del Com. Uff. in questione aveva "regolarmente depositato tutta la documentazione attestante la composizione della compagine sociale", da cui si arguiva il nome del dirigente responsabile della gestione.

Tale adempimento faceva sì, ad avviso, degli appellanti, che fossero soddisfatti i requisiti pubblicitari imposti dalla normativa federale e chiariva anche come la loro condotta fosse stata improntata alla buona fede: si chiedeva, pertanto, che, in riforma della pronuncia impugnata, venisse esclusa la loro responsabilità.

All'odierna udienza di discussione reclamante e resistente insistevano nelle rispettive posizioni, chiedendo, rispettivamente, l'accoglimento ed il rigetto del reclamo.

Ciò premesso, queste Sezioni Unite sono dell'avviso che il reclamo meriti accoglimento.

Ed invero, la contestazione mossa all'odierna appellante aveva ad oggetto il mancato deposito dell'atto costitutivo (o dimostrativo) della nomina della persona indicata quale dirigente responsabile della gestione societaria. Più specificamente l'accusa si è concentrata sulla tardività del deposito stesso, che sarebbe avvenuto solo successivamente alla data del 30 giugno 2010 prevista dal punto 7 Titolo III più volte citato.

Ora, il Collegio osserva che la disposizione di cui si tratta è stata tanto nella sostanza quanto nella forma rispettata dall'appellante, e, quel che più conta, nessuna carenza funzionale nella conduzione della società U.S. Cremonese S.p.A. si è in alcun modo verificata.

Ed invero, il bene fondamentale tutelato dalla norma in questione è all'evidenza costituito dalla effettiva e formale attribuzione dei compiti di gestione societaria ad un dirigente espressamente designato, le cui attribuzioni siano chiaramente ed analiticamente enunciate nell'atto di preposizione. La norma va altresì agevolmente interpretata nel senso che dell'atto di nomina debba essere data adeguata pubblicità nei confronti dei terzi e fornita idonea notizia agli organi federali ed alle Leghe in ogni occasione utile, e cioè indipendentemente dalle scadenze legate ai termini che disciplinano l'ammissione al campionato successivo.

Ed infine, l'attività di deposito prevista dalla norma deve essere ragionevolmente intesa in modo da non creare un ingiustificato aggravamento della posizione soggettiva della società tesserata in contrasto con le regole di efficienza dell'azione amministrativa e di necessaria circolazione di documenti ed informazioni riguardanti un medesimo soggetto all'interno dell'organizzazione federale.

La triplice articolazione ermeneutica che queste Sezioni Unite offrono del punto 7 in questione conduce con immediatezza a concludere che ciascuno dei segmenti comportamentali previsti dalla norma stessa è stato pienamente soddisfatto dalla reclamante. Ciò è vero se si considera che l'atto di preposizione del dirigente delegato alla gestione societaria, Sandro Turotti risale, com'è stato ampiamente documentato nel presente procedimento, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2008. È altresì documentalmente provato che i dati concernenti sia la data sia la fonte di preposizione institoria al Turotti sono immediatamente rintracciabili nel documento depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona in cui non soltanto è riportato il nome del Direttore Generale, con l'indicazione del suo atto di nomina, e della durata della carica (fino alla revoca), ma, soprattutto, è analiticamente descritto il plesso delle attribuzioni, evidentemente atte ad integrare il requisito di responsabilità gestoria voluto dal punto 7 più volte citato.

Ed infine, il documento camerale in questione era incontrovertibilmente acquisito agli atti della Federazione o di una sua articolazione, sicchè sarebbe irragionevole e vessatorio giudicare passibile di sanzione per una pretesa violazione disciplinare il fatto di chi soddisfi l'adempimento pubblicitario o del deposito documentale attraverso l'ovvio riferimento a documenti già in possesso dell'organo deliberante e dallo stesso, pertanto, facilmente consultabili.

In altri termini, non appaiono ragioni sufficienti a queste Sezioni Unite per sostenere che la condotta della reclamante si sia materialmente o anche solo formalmente sottratta agli obblighi su di essa incombenti.

L'appello va, pertanto, accolto con annullamento della pronuncia impugnata e della sanzione inflitta.

La tassa va conseguentemente restituita.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. TOCCAFONDI ANDREA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.C. PRATO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6) TITOLO III, CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3320/104PF10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)**

Con provvedimento 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1) il signor Toccafondi Andrea, Presidente e legale rappresentante della società A.C. Prato S.p.A., per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uff. N. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30.6.2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6) del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare per la mancata presentazione dell'organigramma della società;

2) la società A.C. Prato S.p.A., per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Con Com. Uff. n. 60/CDN, pubblicato il 24.2.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato al signor Toccafondi Andrea l'ammenda di €5.000,00 ed alla società A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di €10.000,00.

Avverso la su citata decisione la società A.C. Prato S.p.A. ha proposto rituale ricorso contestando la sussistenza dell'addebito eccependo di avere ottemperato tempestivamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente in data 25.6.2010, in tempo utile rispetto al termine finale del 30 successivo, allegando la visura Camerale concernente l'organigramma della società e copia del Com. Uff. n. 40/A, pubblicato il 16.7.2010, con il quale il Consiglio Federale, accertato il possesso di requisiti richiesti dal Titolo II del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 ed in accoglimento del ricorso da essa proposto, aveva concesso la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo, per l'effetto, l'ammissione della stessa al Campionato di Seconda Divisione (Stagione Sportiva 2010/2011).

Eccepiva, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione, l'erronea attribuzione di non avere osservato il termine stabilito nel Com. Uff. (30.6.2010) per la mancata presentazione dell'Organigramma della società e mancata valutazione della natura e della fonte (un terzo) dell'atto ritenuto invalido, l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., l'erronea applicazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 relativo al Titolo II, 2, concludendo per la declaratoria di assoluzione e, in via subordinata, per il riconoscimento della circostanza che l'azione od omissione contestata era avvenuta prima e fuori della vigenza delle norme oggetto del deferimento.

Alla seduta del 6.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Osserva, preliminarmente, questa C.G.F. che non sussiste motivo di contendere in ordine al riconosciuto possesso dei requisiti ex Titolo II del Com. Uff. n. 117/A del 20.5.2010 per l'ottenimento della Licenza Nazionale necessaria per l'ammissione al campionato di competenza,

residuando, peraltro, l'addebito relativo alla mancata presentazione dell'Organigramma della società, qualificata dallo stesso Comunicato come illecito disciplinare.

La ricorrente ha, sul punto, eccepito di avervi ottemperato il 25.6.2010, allegando la visura Camerale del tutto esaustiva.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte che la visura Camerale attestante l'organigramma della società trasmessa in data 25.6.2010, in tempo utile rispetto al termine finale del giorno 30 successivo, è del tutto idonea al raggiungimento dello scopo previsto dal Titolo III 6) del Com. Uff. n. 117/A pubblicato il 25.5.2010, di talché ne consegue l'infondatezza dell'addebito disciplinare contestato.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell'A.C. Prato S.p.A. di Prato e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II, PUNTO 2 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010//2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3398/120PF10-11/SP/PP DELL'1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)

7) RICORSO DELLA F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. DOMENICO CRISCI – NOTA N. 3398/120PF10-11/SP/PP DELL'1.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 24.2.2011)

Con separati reclami il F.C. Pro Vasto ed il suo amministratore unico e legale rappresentante "pro tempore" Crisci Domenico, hanno impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui la Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 61/CND del 24.2.2011), a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ha ritenuto colpevole, il Crisci, dell'infrazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione alla previsione portata dal Titolo II, punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, non avendo depositato entro il 30.6.2010 presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso e di esercizio dell'impianto sportivo da utilizzare nelle gare del disputando Campionato, e la società di ciò direttamente responsabile, infliggendo la sanzione dell'ammenda al primo di €5.000,00 ed alla seconda di €10.000,00.

Entrambi concordemente assumono di aver trasmesso in tempo utile alla suindicata Commissione, per mero errore scusabile, una "Dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco per la Stagione Sportiva 2010/2011" rilasciata, in data 22.6.2010 dal Comune di Vasto, proprietario della struttura, e, quindi, resi edotti telefonicamente dall'organo federale che tale documento non poteva ritenersi valido, di aver ovviato all'inconveniente inviando la richiesta licenza il 2.7.2010.

Chiedono, pertanto, l'annullamento delle sanzioni ad essi comminate o, in subordine, una loro riduzione.

Gli appelli che, preliminarmente, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, devono essere riuniti e congiuntamente esaminati, sono meritevoli di accoglimento.

Il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati organizzati dalle Leghe Professionistiche, previsto dall'art. 8 dello Statuto, è stato concepito e varato, in armonia con i principi stabiliti dall'UEFA per le competizioni europee, onde accertare preventivamente se tutte le società aspiranti a parteciparvi siano in possesso di determinati requisiti (sportivi, infrastrutturali,

organizzativi, legali ed economico-finanziari) stabiliti, per ogni Stagione Sportiva dal Consiglio Federale ex art. 27, comma 2 dello Statuto.

Per la stagione che riguarda la fattispecie, detti requisiti sono stati resi noti con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 che, al Titolo II, punto 2) precisa come le società interessate debbano, entro il termine del 30.6.2010, depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d'uso o di esercizio dell'impianto sportivo che intendono utilizzare, e ciò alla chiara ed ovvia finalità di accertare se abbiano la piena disponibilità dello stesso.

L'obbligo non si estende all'indicazione dei criteri infrastrutturali relativi all'idoneità dell'impianto, specificati per i sodalizi, come la Pro Vasto, partecipanti al Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro, nell'allegato B) del Titolo II, in quanto tale obbligo grava sulla Lega di competenza che deve certificare la validità della struttura e darne comunicazione alla Commissione in un momento successivo e cioè entro il 5.7.2010.

Chiarito quanto sopra, ritiene questo collegio che il documento - dichiarazione di disponibilità del terreno di gioco completo di dettagli e di precisazioni circa le caratteristiche dello stadio destinato alla disputa delle gare - tempestivamente inviato dalla società Pro Vasto, fosse adeguatamente sufficiente ed idoneo a soddisfare l'esigenza e conseguire il risultato perseguito dal Legislatore Federale e ciò anche perchè la locuzione "licenza d'uso o di esercizio", contenuta nel precetto, appare alquanto indeterminata e di opinabile interpretazione.

Sotto diverso profilo, peraltro, nessuna censura di negligente omissione può muoversi a carico delle parti ricorrenti dal momento che le stesse, informate telefonicamente l'ultimo giorno utile circa la ritenuta inidoneità (apparentemente solo formale) della documentazione, trasmessa, si attivarono immediatamente per ovviare al preteso errore, regolarizzando la procedura in brevissimo tempo e, precisamente, come si ricava dalla documentazione in atti, il 2.7.2010.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6) e 7) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Crisci Domenico e dalla F.C. Pro Vasto S.r.l. di Vasto (Chieti), li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3° Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI SECONDO MASSIMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., AMATO LEO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5769/817PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

1 - A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 7.2.2011, dalla Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale rilevava a carico della società sportiva F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F..

Il deferimento quindi era formulato a carico dei seguenti soggetti:

- il signor Secondo Massimo, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

- il signor Rizzi Fabrizio, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

- il signor Amato Leo, Presidente del collegio sindacale della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

- la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

per rispondere:

A - il signor Secondo Massimo:

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

B - il signor Rizzi Fabrizio

- della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

C - il signor Amato Leo

- della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per la mensilità di settembre 2010, entro i termini stabiliti dalla normativa federale;

D - la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore, nonché al proprio Presidente del Collegio sindacale.

I deferiti facevano pervenire memoria difensiva.

La Procura insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di tutti i soggetti deferiti, formulava le seguenti richieste:

- mesi 5 di inibizione nei riguardi del signor Massimo Secondo;

- mesi 5 di inibizione nei riguardi del signor Fabrizio Rizzi;

- mesi 3 di inibizione nei riguardi del signor Leo Amato;

- 1 punto di penalizzazione e €3.000,00 di ammenda nei riguardi del F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

2 - La Commissione Disciplinare Nazionale, osservava che le violazioni ascritte al Sig. Secondo, al signor Rizzi e al signor Amato e, per essi, al F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in concreto, non sussistono.

La Commissione tra l'altro in via preliminare, osservava che era documentalmente provato che la società sportiva, alla data del 15.11.2010, vantasse un credito di natura fiscale (formalmente legittimato sia dalla F.I.G.C. che dalla Lega Pro) nei riguardi dell'Erario di entità superiore al debito per ritenute IRPEF e dedotto in compensazione relativamente al particolare tributo.

In ogni caso osservava la Commissione che è documentalmente provata anche la formale e tempestiva deduzione del credito in compensazione.

La Commissione disciplinare nazionale osservava inoltre che in fattispecie analoga (richiamata in atti dai deferiti), aveva ritenuto pacifico che la normativa fiscale individui la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti, per cui si può senz'altro assumere che la società sportiva abbia operato in conformità delle disposizioni federali.

Ad ogni buon conto, se anche, per ipotesi, non fosse risultata idonea, ai fini specifici, l'operazione di compensazione sopra descritta, la società sportiva sarebbe andata in ogni caso esente da responsabilità, avendo effettuato il successivo pagamento delle ritenute IRPEF nel termine prescritto dalla legge tributaria generale, ovvero in coincidenza della scadenza fiscale fissata al giorno 16 di ogni mese, termine statutale.

La Commissione quindi proscioglieva i deferiti dagli addebiti contestati.

3 - Avverso tale decisione propone appello il Procuratore Federale assumendo che nella specie la Commissione Disciplinare avrebbe errato sia nella individuazione del termine del pagamento delle ritenute IRPEF sia nella errata valutazione dei capi di incolpazione. In particolare si sostiene da parte della Procura che la Società avrebbe formulato una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale.

4 - La Corte di Giustizia Federale ritiene di non accogliere il ricorso proposto.

Al di là della vicenda relativa alla compensazione del credito di imposta vantato dalla società con il debito di cui è causa, rileva altro argomento.

In realtà nella specie non può omettersi di valutare adeguatamente che, per una disposizione dell'ordinamento nazionale, il termine per il pagamento degli oneri fiscali di cui si discute fosse stato il 16 novembre e che la società entro questi termini ha comunque proceduto al pagamento. Ma va anche considerato che la società ha sottolineato che aveva proceduto al pagamento di detti oneri in quanto aveva, come è pacifico, dato l'ordine di pagamento - sia pure il giorno prima, cioè il 15 novembre - non più revocabile. Quindi la società non ha propriamente formulato alcuna dichiarazione non veridica e comunque ha effettuato tempestivamente il pagamento degli importi di cui trattasi.

Si ha pertanto motivo di non poter ritenere condivisibile la tesi della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale.

12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI LUZZANA GIACOMO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., MANINETTI TARCISIO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 5796/818PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V, NOIF, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'8.3.2011)

1 - Il signor Giacomo Luzzana, (all'epoca dei fatti contestati legale rappresentante di Tritium Calcio 1908 S.r.l.), veniva deferito per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competente, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento della ritenuta IRPEF relativa agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il signor Alberto Zanga veniva deferito per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo V) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; il signor Tarcisio Maninetti della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento della ritenuta IRPEF relativa agli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Tritium Calcio 1908 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali protempore, nonché del proprio Presidente del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

Gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il

proscioglimento degli addebiti contestati, osservando in particolare che ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e delle circolari nn. 20 del 16.11.2010 e 25 del 21.1.2011 emesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il pagamento delle ritenute IRPEF era avvenuto legittimamente il giorno 16.11.2010 e sulla scorta di tale adempimento avevano poi reso la relativa dichiarazione alla Co.Vi.So.C.

La Procura Federale insisteva nella richiesta di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 5 di inibizione per il signor Luzzana Giacomo, mesi 3 di inibizione per il signor Zanga Alberto, mesi 3 di inibizione per il signor Maninetti Tarcisio, di 1 punto di penalizzazione e dell'ammenda di €3.000,00 per la società.

2 - La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osservava che non può trovare accoglimento il deferimento relativo alle violazioni ascritte al signor Luzzana Giacomo, Zanga Alberto, Maninetti Tarcisio, e, per essi, alla società Tritium Calcio 1908 S.r.l..

A tal fine di osservava che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine stabilito dalla normativa tributaria generale è quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Tale rilievo non consentiva di valutare negativamente il comportamento dei deferiti.

La Commissione proscioglieva quindi i deferiti dagli addebiti contestati.

3 - Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ricorre la Procura Federale la quale deduceva quanto segue.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha posto a fondamento della decisione di proscioglimento dei soggetti deferiti le seguenti testuali motivazioni: "*(...) si osserva che assume carattere concludente la fondamentale circostanza in base alla quale, ai fini degli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2010 (oltre che dei contributi previdenziali, delle liquidazioni e dei versamenti IVA), il termine perentoriamente stabilito dalla normativa tributaria generale è quello del giorno 16 di ciascun mese, termine statutale. Trattandosi, peraltro, di prima applicazione della normativa in esame, la condotta della Società deferita che ha ritenuto di adeguarsi al termine di legge nella convinzione di rispettare in tale modo anche i termini imposti dalla normativa federale, configura l'errore scusabile che esenta i deferiti da responsabilità disciplinari*".

La richiamata decisione secondo la Procura appare viziata sotto diversi profili.

Tra l'altro la Procura ha ribadito che: a) la società ha adempiuto al versamento delle ritenute IRPEF relative al mese di settembre 2010 solo in data 16.11.2010; b) in data 15.11.2010 ha inviato alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione prevista dalla disciplina federale, rivelatasi non veridica, in quanto in essa si attesta l'avvenuto pagamento, a quella data, delle ritenute IRPEF.

Appare pertanto evidente - assume la Procura Federale - come i sigg.ri Luzzana Giacomo e Maninetti Tarcisio, nelle loro rispettive qualità, abbiano violato la normativa federale, attestando alla Co.Vi.So.C. una circostanza non veridica.

L'aver inviato in data 15.11.2010 la dichiarazione citata, è una condotta che (oltre a confermare che la società era ben consapevole della differenza tra termini fiscali e federali), è senza alcun dubbio sussimibile nella previsione di cui all'art. 8, comma 1, C.G.S..

La Procura Federale insiste quindi nel richiedere alla Corte Federale che fosse irrogata ai deferiti la sanzione di mesi due di inibizione ed alla società Tritium Calcio 1908 S.r.l., la sanzione di €3.000,00 di ammenda.

3 - La Corte di Giustizia Federale ritiene che non si rilevano argomenti per modificare le determinazioni assunte dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

In realtà nella specie non può omettersi di valutare adeguatamente che, per una disposizione dell'ordinamento nazionale, il termine per il pagamento degli oneri fiscali di cui si discute fosse stato il 16 novembre e che la società entro questi termini ha comunque proceduto al pagamento. Ma va anche considerato che la Società ha sottolineato che aveva proceduto al pagamento di detti oneri in quanto aveva, come è pacifico, dato l'ordine di pagamento - sia pure il giorno prima, cioè il 15 novembre - non più revocabile. Quindi la società non ha propriamente formulato alcuna dichiarazione non veridica e comunque ha effettuato tempestivamente il pagamento degli importi di cui trattasi.

Si ha pertanto motivo di non poter ritenere condivisibile la tesi della Procura Federale.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto del Procuratore Federale

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 19 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete